A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA
"Vittorio Emanuele II"
Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 2025 ATTO N. 28

OGGETTO: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2024 DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 – APPROVAZIONE**.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 31 del mese di Dicembre, alle ore 14:00, in modalità online, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

DOTT. ROBERTO CINGOLANI	**PRESIDENTE**	**P**
DOTT. SSA ANNA MARIA COLAO	**VICE PRESIDENTE**	**P**
AVV. MARIA DONATELLA GIORGETTI	**CONSIGLIERE**	**P**

Altri presenti (soggetti non votanti)

BARBARA PAOLINELLI	**DIRETTORE e SEGRETARIO**	**P**

Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita il C.d.A. a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio;

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2024, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

RICORDATO che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui non si abbia alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

PRESO ATTO che alla data del 31/12/2024 questa ASP non possiede partecipazioni societarie e che, conseguentemente, non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;

Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

- di approvare le premesse al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che questa ASP alla data del 31/12/2024 non possiede società partecipate soggette a revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016;

- di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni ed alla competente Sezione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Cingolani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Barbara Paolinelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale dell'A.S.P., per 15 giorni consecutivi dal 17/03/2026 al 31/03/2026 ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

LI, 17/03/2026

IL DIRETTORE
Dott.ssa Barbara Paolinelli